



SENTO ALLA DELIBERA **CE**
02 DEL 29/01/2015



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA.

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria che frequentano le strutture territorialmente di competenza.
2. Le norme del presente regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alla sede della scuola pubblica esistente nel comune di Porlezza.
3. Il servizio di trasporto scolastico risponde al dettato della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31: "Diritto allo studio – norme di attuazione" che attribuisce ai comuni, nell'ambito del rispettivo territorio, la realizzazione dei servizi necessari a "prevenire i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico" (art. 2) e a "generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo" (art. 5). Il servizio concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.



Articolo 2 Destinatari

Il servizio di trasporto scolastico è diretto all'utenza di cui al presente art. 1 comma 1.

Gli alunni dovranno risiedere nel comune di Claino Con Osteno.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Il servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui ciò non comporti modifiche del percorso stabilito, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate, disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

Articolo 3 Calendari e orari

Il servizio viene svolto di norma dal Lunedì al Venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano in funzione del calendario annualmente stabilito dalle istituzioni scolastiche. Il servizio per le entrate e le uscite intermedi rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale servizio di trasporto scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Articolo 4 Piano annuale di trasporto scolastico

Il Comune di Claino Con Osteno predispone ogni anno entro il 31 agosto il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite dal precedente articolo 1.

Il piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere percorsi in strade private o

comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Articolo 5 Modalità organizzative

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Articolo 6 Accompagnamento

Il Comune di Claino con Osteno, in collaborazione con i genitori degli alunni e con la disponibilità degli stessi, provvederà all'organizzazione del servizio di accompagnamento sullo scuolabus.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus ed alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Articolo 7 Sicurezza e responsabilità

Il piano di cui al precedente articolo 4 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e discesa degli alunni.

Il Comune di Claino Con Osteno è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e al ritorno della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus scuola non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione e il Comune di Claino Con Osteno dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa.

Più specificamente la famiglia o un suo delegato è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il Comune di Claino Con Osteno dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e comunque prevedendo le fermate nelle immediate

vicinanze dell'ingresso. Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola per l'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista è tenuto ad avvertire il comando di polizia locale che provvederà a riconsegnare il bambino alla famiglia.

Articolo 8

Responsabilità degli utenti

1. I genitori o gli esercenti la potestà o chi ha il minore in affidamento familiare o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono a garantire la presenza di un apposito incaricato.
2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, altro...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 9

Iscrizioni

Le famiglie degli alunni che intendano usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzati al sindaco entro il 15 giugno di ogni anno. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare, per le scuole per l'infanzia e primaria, del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio.

Articolo 10

Comunicazioni con le famiglie

Nei rapporti con le famiglie il Comune di Claino Con Osteno si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

Il Comune di Claino Con Osteno comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Claino Con Osteno che provvederà alla cancellazione dell'utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della eventuale tariffa versata.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Claino Con Osteno che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 11

Modalità di fruizione del servizio

L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Claino Con Osteno potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento.

Articolo 12

Sanzioni

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio.

Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al guidatore.

Articolo 13

Tariffe

Per il solo trasporto degli alunni della scuola per l'infanzia viene stabilita una contribuzione mensile da parte degli utenti.

Il Comune di Claino Con Osteno definirà ogni anno l'importo di tale contribuzione e la giunta comunale è l'organo individuato per l'approvazione dell'importo della stessa.

Articolo 14

Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità che la giunta comunale approverà in sede di definizione delle tariffe.

Articolo 15 Controllo pagamenti

Non potrà usufruire del servizio l'utente che non sia in regola con i pagamenti.

Articolo 16 Dati personali

Il Comune di Claino Con Osteno utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione al servizio di trasporto scolastico.

Ai genitori in fase di istanza del servizio di trasporto scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Articolo 17 Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Como.

Articolo 18 Decorrenza –Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti che già fruiscono del servizio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.